



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
***Stagione Sportiva 2020/2021***

COMUNICATO UFFICIALE N. 114

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI SERGIO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. **GIOVANNI SERGIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt 33 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed art 38, comma 1 delle NOIF perché ha partecipato come allenatore della società ASD Academy Raffaele Sergio ad una gara valevole per il Campionato regionale di Puglia-Under 15 nella s/s 2018/19 non essendo regolarmente tesserato per detta società nonché per rispondere della violazione di cui all'art 34 comma 1 del suddetto regolamento per non aver chiesto la sospensione dall'Albo del S.T. per svolgere attività di Presidente della società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIOVANNI SERGIO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **RENATO REA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Anastasio, Stacca (Relatore) . Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **RENATO REA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art 37, comma 1, Regolamento del S.T. e all'art 14, del C.U n. 1 L.N.D. che prevedeva un premio di tesseramento annuale che è stato violato dal deferito con un accordo economico in violazione del massimale imposto;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quattro;

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **RENATO REA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA RUFFO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca(Relatore) Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIANLUCA RUFFO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 33 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed art 38, comma 1 delle NOIF perché ha partecipato come massaggiatore (pur non essendolo) della società ASD Pasquale Foggia ad una gara valevole per il Campionato regionale di Campania- Under 15 nella s/s 2018/19 e non essendo regolarmente tesserato per detta società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIANLUCA RUFFO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE TARANTINO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca(Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SALVATORE TARANTINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 17, commi 3 e 4 per aver svolto attività di allenatore per la squadra partecipante al campionato della Rappresentativa Regionale Sicilia Under 15 senza aver ottemperato al pagamento della quota annuale della s/s 2018/19;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

- esaminata la memoria del 23.9.2020;

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE TARANTINO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per venti giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **LAURA BRUNO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio(Relatore) Stacca . Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che la sig.ra **LAURA BRUNO** - è stata deferita per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 17, comma 3 e 6, e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 23, comma 2, NOIF per non aver provveduto al pagamento della quota annuale nella s/s 2018/19, nonché per aver assunto nella stessa stagione e in assenza di pagamento, incarichi conferiti dal Comitato Regionale Sicilia- almeno tre tipi di collaborazioni presso rappresentative regionali maschili e femminili di calcio;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara la sig.ra **LAURA BRUNO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno.**

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA ANNIBALE SUFRA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **NICOLA ANNIBALE SUFRA** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art 37, comma 1, Regolamento del S.T. e da quanto prescritto dal C.U n. 1 L.N.D. s/s 2017/18 per aver pattuito un accordo economico superiore ai massimali imposti;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

Ritenuto che:

- alla richiesta di applicazione dell'art 127 CGS formulata il 28.7.2020 dal deferito non è seguita la formalizzazione di alcun accordo con la Procura Federale;

- i fatti sono documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **NICOLA ANNIBALE SUFRA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due.**

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI ROVEDA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUIGI ROVEDA** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art.33 e 37, commi 1, e art 40, comma 1, del Regolamento del S.T. nonché dall'art 38, comma 4 delle NOIF per aver svolto nella stessa s/s 2019/20 attività doppia di allenatore, senza essere regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico e per ben due società: società USD Atletico QMC e ASD Senna Gloria e per aver contravvenuto all'art 22 comma 1 CGS per non essersi presentato innanzi al Giudice territoriale ( benchè convocato);

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati quanto allo svolgimento nella s/s 2019/2020 dell'attività di allenatore senza essere regolarmente tesserato presso il S.T. ed in favore di 2 società;  
- non risulta comprovato l'addebito relativo alla pretesa mancata presentazione davanti al Giudice territoriale di Lodi, posto che agli atti del fascicolo d'indagine non risulta copia della comunicazione di tale convocazione;

**P.Q.M.**

dichiara il Sig. **LUIGI ROVEDA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **MOHAMED MAYATE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi(Relatore) Anastasio, Stacca Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MOHAMED MAYATE** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4 e 34, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale FIGC e dell'art 37 comma 1, del Regolamento del S.T per aver svolto adito, senza chiedere autorizzazione e violando così la clausola compromissoria, le vie ordinarie di giustizia;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- questa Commissione ritiene condivisibili i principi statuiti dal Collegio di Garanzia del Coni nella recente decisione n.26/2020 e nei precedenti ivi richiamati che risultano applicabili anche nella fattispecie in quanto il deferito ha fatto valere nell'ambito del procedimento penale il proprio diritto soggettivo alla reputazione rilevante per l'ordinamento dello Stato;

**P.Q.M.**

proscioglie il Sig. **MOHAMED MAYATE** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO DE ROSE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi (Relatore), Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCESCO DE ROSE** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 33, comma 1, e artt. 37 comma 1 e 3, del Regolamento del S.T. per aver svolto attività di allenatore nella s/s 2017/18 per la società ASD De Rose City C.R della Calabria senza essere regolarmente tesserato per detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

i fatti sono documentalmente comprovati;

### **P.Q.M.**

dichiara il Sig. **FRANCESCO DE ROSE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIULIO DESTRATIS** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi (Relatore), Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIULIO DESTRATIS**- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e dell'art 23, comma 1, del C.G.S vigente, sia in via autonoma sia per quanto disposto dall'art 37, commi 1 e 2, del regolamento del Settore T, per avere a mezzo di post pubblicati sul profilo personale di facebook e ripresi da testate giornalistiche e nazionali online, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio della reputazione e della credibilità del C.R Puglia della LND, del suo Presidente e degli organi di giustizia sportiva;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- per ragioni di economia processuale si può prescindere dall'esame delle numerosi eccezioni preliminari sollevate dal deferito in quanto l'addebito disciplinare risulta infondato per le seguenti ragioni e conseguentemente si può prescindere anche dall'esame dell'eccezione di tardività sollevata dalla Procura con riferimento ad alcune di dette eccezioni preliminari ;
- il contenuto complessivo dei "post" dell'avv. Destratis non è, ad avviso di questa Commissione, lesivo della reputazione di organi federali, giacché le espressioni utilizzate non travalicano i limiti di verità, continenza e pertinenza. Infatti: i) il linguaggio utilizzato, sebbene in forma critica, non è mai offensivo (e anzi riconosce alcuni meriti dell'operato del Presidente del CR Puglia) e comunque contenuto nei limiti della correttezza; ii) i fatti riportati risultano veritieri, come emerge dalla documentazione richiamata dal deferito; iii) i commenti del deferito su tali fatti non travalicano i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, tenuto anche conto della sua posizione di candidato alla Presidenza del Comitato Regionale della Puglia (che consente di giustificare anche frasi che siano espressioni di polemiche politiche, laddove, come nella specie, non trasmodino in ostilità e gratuito attacco personale, per rif. Cass., sez. V penale, 18 febbraio 2019, n. 7340);

**P.Q.M.**

proscioglie il Sig. **GIULIO DESTRATIS** dall'addebito disciplinare contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO FLORIS** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, (Relatore) Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO FLORIS** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e art. 2, comma 2, del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, commi 1 e 40, commi 1 e 2 del Regolamento del S.T. e art 38 comma 4 NOIF per aver svolto saltuariamente attività di tecnico per la società ASDPOL Sardara 1983 s/s 2018/20 senza essere tesserato per detta società ed anzi essendo tesserato per un'altra società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

- merita accoglimento l'eccezione relativa al mancato perfezionamento della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini come risulta dall'avviso di giacenza postale nel quale il nominativo del destinatario è indicato in modo errato tanto da esserne impedito il ritiro;

- ciò ha pregiudicato il pieno esercizio del diritto di difesa e conseguentemente viziato il procedimento disciplinare;

**P.Q.M.**

Dichiara l'improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti del Sig. **ANTONIO FLORIS**.

La Commissione Disciplinare, su richiesta del deferito sig. Fabrizio Ferretti, rinvia la trattazione alla prossima riunione utile già fissata per il giorno 23.10.2020.

IL VICE PRESIDENTE

f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 2.10.2020

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)